

Edizione di sabato 11 Gennaio 2020

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: presentazione oltre i termini e correzione di errori

di **Federica Furlani**

CRISI D'IMPRESA

Contenuto e criticità del concordato di gruppo

di **Roberto Giacalone**

PENALE TRIBUTARIO

Le sanzioni penali-tributarie in caso di occultamento delle scritture contabili

di **Marco Bargagli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La tassazione degli immobili patrimonio delle imprese

di **Luca Mambrin**

ACCERTAMENTO

È nulla la notifica dell'atto effettuata al servizio "Seguimi" di Poste Italiane

di **Angelo Ginex**

RASSEGNA RIVISTE

Il patto di famiglia: strumento utile per il trasferimento dell'azienda agricola

di **Samuele Cantini**

DICHIARAZIONI

Modello Redditi: presentazione oltre i termini e correzione di errori

di **Federica Furlani**

Decorso il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap 2019, che quest'anno era fissato al **2 dicembre**, come possiamo **rimediare** in caso di **mancata presentazione della dichiarazione** o se scopriamo di aver **commesso errori** o inadempienze?

Per quanto riguarda la **mancata presentazione della dichiarazione nel termine previsto**, il contribuente, grazie al ravvedimento operoso ([articolo 13, comma 1, lett. c, D.Lgs 472/1997](#)), entro **90 giorni dalla scadenza** prevista per la presentazione, può **sanare autonomamente** la sua posizione.

Dovrà presentare il modello necessariamente **entro il prossimo 2 marzo 2020**, senza particolari annotazioni sul frontespizio, e la dichiarazione verrà definita come **tardiva**, presentata cioè entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, ma **valida** a tutti gli effetti.

La presentazione della dichiarazione tardiva è soggetta alla **sanzione fissa di 250 euro**, che può essere ravveduta applicando la **riduzione di un decimo**, e quindi in misura pari a **25 euro** per ciascuna dichiarazione non presentata, da versarsi utilizzando il codice tributo **"8911"**.

Decorso il termine di 90 giorni la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti **omessa**, pur costituendo titolo per la riscossione dell'imposta dovuta, e non è più possibile effettuare la regolarizzazione.

Il **ritardo** nella trasmissione della dichiarazione può essere tuttavia attribuita al **contribuente** o all'**intermediario**, con **conseguenze diverse**.

Nel primo caso l'intermediario ha **assunto l'impegno alla trasmissione telematica** dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (ad esempio il **9 dicembre**): tale data dovrà essere indicata come **"data dell'impegno"** sul frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare poi l'invio. Nel contempo, il contribuente provvederà al versamento della citata sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione presentata in ritardo, che si considererà **valida a tutti gli effetti**.

Se invece l'intermediario ha assunto l'impegno alla trasmissione nei termini, ma poi **non vi ha provveduto per qualunque motivazione**, oltre alla **regolarizzazione** con pagamento della

sanzione da parte del contribuente, l'**intermediario** deve **regolarizzare** con autonomo ravvedimento anche la **propria violazione di tardiva trasmissione telematica**.

In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite modello F24 intestato all'**intermediario** stesso, della **sanzione ridotta pari a 25 euro, se la dichiarazione è presentata entro 30 giorni, pari a 51 euro se presentata tra il trentunesimo e il novantesimo giorno dal termine originario**, utilizzando il codice tributo "8924".

Una volta che la dichiarazione è stata presentata, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi, è sempre possibile **correggere o integrare** la stessa, presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, indicando l'apposito codice nella casella del frontespizio denominata "**Dichiarazione integrativa**".

Presupposto fondamentale per poter presentare una **dichiarazione integrativa**, è che sia stata validamente presentata quella originaria; ai fini del **ravvedimento operoso** è necessario inoltre distinguere tra **dichiarazioni integrative a sfavore** presentate entro i primi 90 giorni dalla scadenza e **successivamente**.

Nell'ambito delle violazioni ravvedute **entro i 90 giorni**, come chiarito dalla [circolare 42/E/2016](#), vanno distinti gli **errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale**, e quelli rilevabili.

Nel primo caso (per gli errori non rilevabili), la sanzione cui fare riferimento per l'applicazione del ravvedimento operoso è indicata all'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), il quale stabilisce che *"Se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto **non è redatta in conformità al modello** approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero in essa sono **omessi** o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000**"*.

Presentando dunque una **dichiarazione integrativa/sostitutiva entro 90 giorni** dalla scadenza ordinaria per correggere in una dichiarazione originaria e **validamente presentata nei termini**, la sanzione da considerare per l'applicazione del ravvedimento (riduzione pari ad un 1/9 del minimo) è quella che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro.

Di conseguenza il contribuente dovrà presentare la **dichiarazione integrativa corretta**, versare la sanzione di 27,78 euro e **regolarizzare anche l'omesso versamento**.

Nella seconda ipotesi, per gli errori rilevabili in sede di **controllo automatizzato o formale**, la sanzione sulla quale quantificare la riduzione da ravvedimento è quella per **omesso**

versamento, pari al 30% di ogni importo non versato prevista dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

Se invece la **dichiarazione integrativa** viene presentata **oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria**:

- nel caso di **correzione di errori/omissioni non rilevabili** in sede di controllo automatizzato o formale, siamo nell'ambito dell'**infedele dichiarazione** e la sanzione sulla quale andrà quantificata la riduzione da ravvedimento, va dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta;
- nel caso di **errori rilevabili in sede di controllo automatizzato**, la sanzione su cui quantificare eventualmente il ravvedimento è quella per **omesso versamento**, pari al 30% di ogni importo non versato prevista dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#), su cui va sempre considerata la possibilità della **riduzione tramite il ravvedimento**.



Master di specializzazione

**IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA
E NELLO STUDIO PROFESSIONALE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

Contenuto e criticità del concordato di gruppo

di **Roberto Giacalone**

L'[articolo 284 CCII](#) stabilisce che la domanda di **accesso al concordato preventivo di gruppo o di accordo di ristrutturazione** può prevedere **la predisposizione o di un unico piano, oppure di piani distinti per ciascuna società del gruppo che siano comunque reciprocamente collegati**.

A tal proposito è ragionevole domandarsi quale debba essere il **contenuto del piano o dei piani concordatari**, in quanto occorre verificare se, anche nell'ambito dell'**insolvenza di gruppo**, possa essere applicato il criterio richiamato dall'[articolo 84 CCII](#), che fa riferimento al **concordato in continuità**, al **concordato liquidatorio** e, in ultima analisi, al **concordato misto**.

A tal fine interviene l'[articolo 285 CCII](#), che, in merito al contenuto del piano o dei piani, **specifica: il piano o i piani possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo**.

Dalla lettura della norma emerge la possibilità di prevedere **piani misti**, nei quali può essere applicato una sorta di **doppio binario**, dove, da un lato, è possibile avere società per le quali è prevista la **continuità aziendale** e, dall'altro, prevedere imprese per le quali è prevista la **liquidazione del patrimonio**.

Ne è una conferma il richiamo al **criterio della prevalenza** ([articolo 84, comma 3, CCII](#)), che **prevede la fattispecie del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività, con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino**.

Inoltre, sul tema del **concordato misto di gruppo**, l'[articolo 285, comma 2, CCII](#), aprendo alla possibilità dei **trasferimenti di risorse infragruppo**, introduce un ulteriore **elemento di criticità**: autorizzando, infatti, i trasferimenti di risorse infragruppo sembra che la norma vada in **contrasto con il principio dell'autonomia delle masse** sancito dall'[articolo 284, comma 3, CCII](#).

In realtà, la possibilità di trasferimenti infragruppo **deve essere vagliata e autorizzata soltanto se compatibile alla continuità aziendale e sempre se funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo**.

Inoltre, da un punto di vista **operativo**, il trasferimento infragruppo, se da un lato assume la funzione di **finanza esterna a favore della società beneficiaria**, dall'altro rappresenta evidenti

elementi di criticità, perché sembra derogare al **principio dell'universalità della responsabilità patrimoniale** sancito dall'[articolo 2740 cod. civ.](#)

Tale contrasto viene tuttavia superato dalla norma stessa, quando l'[articolo 285, comma 3 e 4, CCII](#) disciplina l'**opposizione all'omologa del piano concordatario**, con la quale i creditori dissenzienti di classe dissenziente o nel caso di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti, **contestano l'effetto pregiudizievole delle operazioni di trasferimento infragruppo**.



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

Le sanzioni penali-tributarie in caso di occultamento delle scritture contabili

di **Marco Bargagli**

Nell'ambito delle **attività ispettive**, riveste **fondamentale importanza** l'acquisizione dei documenti la cui **conservazione e tenuta è obbligatoria** sulla base delle **disposizioni di riferimento**.

Anzitutto giova ricordare che, ai sensi **dell'[articolo 14 D.P.R. 600/1973](#)**, le **società e gli imprenditori commerciali** devono **istituire e conservare** le **seguenti scritture e documenti**:

- **libro giornale e libro degli inventari**;
- **registri Iva** (es. vendite, acquisti, corrispettivi);
- **scritture ausiliarie di magazzino** (ex **[articolo 1, comma 1, D.P.R. 695/1996](#)**);
- **scritture ausiliarie** nelle quali devono essere registrati gli **elementi patrimoniali e reddituali**, raggruppati in **categorie omogenee**, in modo da consentire di **desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito**; il **registro dei beni ammortizzabili**; le **altre scritture specificatamente richieste** al ricorrere di **particolari tipologie di attività poste in essere** (es. **registro dichiarazioni di intento** emesse e/o ricevute, registri sezionali Iva, etc.).

L'acquisizione agli atti della verifica fiscale della **pertinente documentazione amministrativa contabile** è strumentale a **verificare l'osservanza degli obblighi tributari previsti dalla Legge** e, simmetricamente, **ricostruire il reddito e il volume d'affari del soggetto economico ispezionato**.

In merito corre l'obbligo di evidenziare che, ai sensi **dell'[articolo 52, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)**, rubricato **"Accessi, ispezioni e verifiche"**, l'acquisizione documentale può riguardare tutti i **libri, registri, documenti e scritture** che si trovano nei **locali aziendali**, compresi quelli la cui **tenuta e conservazione non sono obbligatorie** che tuttavia si trovano **all'interno dei locali in cui l'accesso viene eseguito**, o che sono comunque **accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali**.

La prassi operativa (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume II – parte III – capitolo 2 **"Poteri esercitabili"**, pag. 22 e ss.), ha precisato che, **all'atto dell'accesso**, è necessario che i verificatori:

- **avanzino al contribuente o a chi lo rappresenta esplicita richiesta, da formalizzare**

adeguatamente nel processo verbale compilato, di esibizione dei documenti contabili obbligatoriamente detenuti ed eventualmente, in relazione a specifiche esigenze ispettive, di particolari documenti extracontabili, rappresentando formalmente le conseguenze derivanti dal rifiuto di esibizione, dalla falsa dichiarazione di non possesso, dall'occultamento o comunque dalla sottrazione all'ispezione;

- **diano precisa e dettagliata contezza, nell'ambito del processo verbale di verifica, del rifiuto, della dichiarazione di non possedere quanto richiesto, dell'occultamento o della sottrazione, ponendo particolare attenzione e scrupolo a che detti comportamenti siano chiaramente riferibili a singoli documenti o scritture e provengano da un soggetto legittimato, da identificarsi tendenzialmente nel contribuente sottoposto a controllo o nel suo rappresentante.**

Ai fini fiscali, chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalla normativa di riferimento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni tributarie, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 (ex [articolo 9, comma 1, D.lgs. 471/1997](#)).

Di contro, ai fini penali tributari, l'[articolo 10 D.lgs. 74/2000](#) sanziona con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

In relazione al delitto di cui trattasi, la suprema Corte di cassazione, sezione 3^a Penale, con la [sentenza n. 37348 del 09.09.2019](#), ha espresso importanti principi di diritto con particolare riferimento agli elementi costitutivi del reato in rassegna.

In merito, la difesa del contribuente aveva rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto dal richiamato [articolo 10 D.lgs. 74/2000](#), desumibile dall'atteggiamento collaborativo tenuto dalla parte ricorrente, la quale aveva fattivamente collaborato con gli accertatori.

In particolare, l'omessa esibizione di una parte della documentazione richiesta sarebbe stata accompagnata da un "comportamento collaborativo e propositivo dell'imputata" che, al fine di contribuire ad una ricostruzione completa del volume di affari dell'azienda, avrebbe chiarito la questione della sede legale della società, spiegando come di fatto i tre punti vendita costituissero le sedi operative della stessa.

Tuttavia, respingendo la tesi difensiva, gli Ermellini hanno rilevato che la documentazione esibita non è tale da esaurire il compendio delle scritture contabili che la stessa era tenuta a custodire e che, invece, ha "consapevolmente nella sua integralità tenuto celata ai verificatori".

La circostanza che gli ispettori del Fisco siano riusciti comunque a ricostruire la situazione reddituale dell'imputata è un fattore irrilevante ai fini della realizzazione del reato.

In buona sostanza, il **delitto in rassegna** è da considerarsi **integrato in tutti i suoi elementi**, anche nella particolare ipotesi in cui sia **stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente**, posto che il legislatore ha **inteso sanzionare anche il solo comportamento** che abbia reso, **sebbene non impossibile**, anche soltanto **più difficoltosa l'attività di verifica fiscale, a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie** (conformemente, cfr. **Corte di cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 20748 del 19.05.2016**).

Seminario di mezza giornata

LA NUOVA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI, LA FRODE FISCALE, IL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ 231/2001

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

La tassazione degli immobili patrimonio delle imprese

di Luca Mambrin

Da un punto di vista fiscale, gli **immobili** posseduti dalle imprese si possono distinguere in **tre** categorie:

- gli **immobili strumentali per natura**, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione (appartenenti alla categoria B, C, D, E e A/10) o strumentali **per destinazione** (utilizzati in via esclusiva e diretta dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa commerciale, indipendentemente dalla natura o dalle risultanze catastali);
- gli **immobili merce**, ovvero quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa;
- gli **immobili patrimonio**, generalmente immobili ad uso abitativo, che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un **investimento per l'impresa**.

Mentre gli immobili strumentali e gli immobili merce concorrono alla formazione del reddito d'impresa in base ai **costi e ricavi effettivi**, l'[articolo 90 Tuir](#) disciplina la tassazione degli immobili patrimonio, differenziandoli in relazione al luogo in cui sono situati:

- gli **immobili situati nel territorio dello Stato** seguono la disciplina dei redditi fondiari di cui all'[articolo 37 Tuir](#);
- gli **immobili situati all'estero** seguono le disposizioni dell'[articolo 70 Tuir](#).

Per quanto riguarda gli **immobili situati all'interno del territorio dello Stato**, è necessario distinguere, al fine di determinare correttamente il reddito da assoggettare a tassazione, tra **immobili locati e non locati**.

Per i **fabbricati non locati**, il reddito è determinato in base alla **rendita catastale rivalutata del 5%** e, nel caso di **immobili tenuti "a disposizione"**, è necessario applicare la **maggiorazione di 1/3** così come prevista dall'[articolo 41 Tuir](#).

I proventi che derivano da **immobili patrimonio concessi in locazione** concorrono, invece, a formare il reddito di impresa per una somma pari al **maggiore** tra i seguenti importi:

- **rendita catastale rivalutata del 5%**;
- **canone di locazione** pattuito nel contratto, ridotto, fino ad un **massimo del 15% del canone medesimo**, dell'importo delle spese **documentate di manutenzione ordinaria** di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), D.P.R. 380/2001](#).

La deduzione dal canone di locazione è riconosciuta **esclusivamente per le sole spese di manutenzione ordinaria**, mentre non possono essere portati in riduzione del canone di locazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

Inoltre, nella [circolare AdE 10/E/2006](#) è stato precisato che:

- l'[articolo 90, comma 1, Tuir](#) non prevede alcuna maggiorazione al limite massimo del 15% a beneficio degli immobili situati nel Comune di Venezia e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, come previsto, invece, dall'[articolo 37, comma 4-bis, ultimo periodo, Tuir](#) ai fini della determinazione dei redditi fondiari. Di conseguenza, anche per gli immobili relativi all'impresa situati in tali Comuni si rende applicabile il **limite del 15%** quale **tetto massimo** di abbattimento del canone di locazione;
- se le spese di **manutenzione ordinaria** sostenute da un'impresa risultano, in un determinato periodo d'imposta, **superiori al limite del 15%**, l'eccedenza non rileva nei periodi d'imposta successivi, anche se l'importo delle spese sostenute nel corso di essi sia inferiore al predetto limite;
- le **spese di manutenzione ordinaria** possono essere portate in riduzione del canone di locazione solo se **"documentate"**. Il sostenimento di tali spese, quindi, deve essere adeguatamente comprovato per mezzo di **contratti, attestazioni di pagamento, fatture e ricevute fiscali**;
- le spese di manutenzione ordinaria devono essere **"effettivamente rimaste a carico"** dell'impresa locatrice: se le parti stabiliscono nel contratto di locazione che le spese di manutenzione ordinaria siano addebitate al conduttore anziché al locatore, quest'ultimo non potrà dedurre gli importi delle spese in argomento e il canone **rileverà per l'intero ammontare contrattualmente previsto**.

Vengono previste, poi, **specifiche agevolazioni** per quanto riguarda gli immobili **riconosciuti di interesse storico ed artistico** ([articolo 10 D.Lgs. 42/2004](#)):

- nel caso di **immobili non locati** è prevista la **riduzione del 50%** della **rendita catastale rivalutata** e la **non applicazione della maggiorazione di 1/3**;
- nel caso di **immobili locati** sarà assoggettato a tassazione **il maggiore** importo tra la **rendita catastale rivalutata ridotta del 50%** e il **canone di locazione ridotto del 35%** (a **nulla rilevano** eventuali **spese di manutenzione ordinaria**).

La principale conseguenza della determinazione del reddito degli immobili patrimonio secondo le regole dei **redditi fondiari** consiste **nell'impossibilità di dedurre dal reddito d'impresa i costi relativi agli stessi immobili**, nella considerazione che tali costi sono già considerati ai fini delle **tariffe d'estimo** assunte per la determinazione della rendita catastale. Tale disposizione ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale di inerenza dei componenti negativi di reddito.

Tale indeducibilità **non si applica agli interessi passivi maturati su finanziamenti contratti per**

l'acquisto (o la costruzione) di immobili patrimonio. **A tali componenti negative non** si applica, dunque, **l'indeducibilità assoluta** di cui all'[articolo 90 Tuir](#), ma il regime “ordinario” di deduzione degli interessi passivi di cui all'[articolo 96 Tuir](#).



Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

È nulla la notifica dell'atto effettuata al servizio "Seguimi" di Poste Italiane

di **Angelo Ginex**

In via generale, l'[articolo 138 c.p.c.](#) dispone che il soggetto legittimato effettua la notifica, di regola, mediante consegna nelle **mani proprie** del **destinatario**, presso la **casa di abitazione** oppure, se ciò non è possibile, **ovunque lo trovi** nell'ambito della **circoscrizione** cui è addetto.

Qualora non sia possibile effettuare la notifica in mani proprie, l'[articolo 139, comma 1, c.p.c.](#) prevede un ordine successivo per ricercare il destinatario; in particolare, l'agente notificatore deve ricercare il contribuente:

- nella **casa di abitazione**;
- dove ha **l'ufficio**;
- nel **luogo ove svolge la propria attività**.

Accanto a tale modalità di notificazione, vi è quella presso il **domicilio fiscale** del **contribuente**, espressamente disciplinata dall'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#) che, per quanto qui di interesse, prevede che:

- «salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la **notificazione** deve essere fatta nel **domicilio fiscale** del **destinatario**» (lett. c);
- «è in **facoltà** del contribuente di **eleggere domicilio** presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da **apposita comunicazione** effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate» (d);
- «quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione **non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente**, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione» (e).

Con particolare riguardo a tale seconda ipotesi, la giurisprudenza è attestata nel senso che l'Amministrazione finanziaria deve, in linea generale, assicurare l'**effettiva conoscenza** da parte del contribuente degli atti a lui notificati, per cui, in caso di **elezione di domicilio**, la **notificazione al domicilio eletto** è **obbligatoria**; pertanto è **invalida la notificazione dell'atto**

impositivo eseguita in **luogo diverso** dal domicilio eletto ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#) ([Cass. n. 6114/2011](#)).

Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte con [sentenza n. 31479 del 3.12.2019](#), ponendo l'attenzione sulla notifica effettuata all'indirizzo indicato per il **servizio "seguimi"** di **Poste Italiane**.

In particolare, la vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità trae origine dal ricorso del contribuente avverso la **cartella di pagamento** relativa a sanzioni in materia di **Iva**, di cui lamentava – *inter alias* – l'**omessa notifica** degli **avvisi di accertamento**, quali atti prodromici all'emissione della stessa.

Orbene, la CTP competente accoglieva il ricorso del contribuente, affermando la **nullità della cartella** per omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

Avverso tale decisione interponeva **appello** l'Agenzia delle Entrate innanzi alla competente CTR, la quale ha ritenuto che la **notificazione** degli avvisi di accertamento fosse stata **correttamente eseguita in luogo diverso dal domicilio fiscale**, effettuata nel caso di specie **attraverso il servizio "seguimi" di Poste Italiane**.

Di contrario avviso, invece, è stata la Corte di Cassazione che, con la sentenza in commento, ha affermato che: «... ***l'attivazione del servizio "seguimi" non assume alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni, né l'indicazione di un indirizzo al quale recapitare la corrispondenza può assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lett. d) dell'articolo 60 citato, difettando i requisiti formali prescritti dalla citata disposizione***».

In altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto **erronea** la valutazione operata dai giudici di appello, i quali hanno **equiparato** l'indirizzo individuato per il **servizio "seguimi" al domicilio eletto**, con conseguente violazione dell'[articolo 60 D.P.R. 600/1973](#), in quanto trattasi di una modalità finalizzata a far pervenire la corrispondenza diversa dagli atti giudiziari; **né tale invalidità può essere sanata** dal raggiungimento dello scopo, in quanto non vi è prova nella specie che i plichi siano stati comunque consegnati al contribuente.

In definitiva, i giudici di vertice hanno accolto il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo assorbente il motivo relativo alla **violazione** degli [articoli 139 c.p.c.](#) e [60 D.P.R. 600/1973](#), con conseguente cassazione della sentenza impugnata.



Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

Scopri le sedi in programmazione >

RASSEGNA RIVISTE

Il patto di famiglia: strumento utile per il trasferimento dell'azienda agricola

di **Samuele Cantini**

Articolo tratto da “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 44/2019?”

Il momento successorio per causa di morte può costituire ragione di pregiudizio per l'integrità dell'azienda agricola; la stessa è difatti sovente destinata alla finale parcellizzazione tra coeredi (i quali – non infrequentemente – non intendono proseguire l'attività imprenditoriale esercitata da parte del soggetto cui succedono).

Il contributo vuole chiarire se l'istituto del patto di famiglia possa utilmente impiegarsi – allo scopo di preservarne l'integrità – per regolamentare la sorte dell'azienda per il tempo in cui l'imprenditore avrà terminato di vivere. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “Rivista per la consulenza in agricoltura n. 44/2019?”](#)

Normativa e prassi in sintesi

Passaggio generazionale

Il patto di famiglia: strumento utile per il trasferimento dell'azienda agricola *di Samuele Cantini*

Fiscalità agricola

L'esercizio di più attività – profili generali *di Alberto Rocchi e Luigi Scappini*

Allevamento di animali. Omessa tenuta del registro di carico e scarico *di Luigi Cenicola*

Demolizione di un maso chiuso e costruzione di un nuovo fabbricato a uso di agriturismo *di Luigi Cenicola*

Finanza verde

L'evoluzione dei modelli di servizio degli istituti bancari: l'offerta dei prodotti assicurativi *di Fabrizio Rosatella*

Lavoro & previdenza

La rete del lavoro agricolo di qualità come misura di contrasto al caporalato *di Francesco Bosetti*

Il caso risolto

Il trattamento fiscale della cessione di quota di società semplice *di Alberto Rocchi*

Osservatorio




RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA

Mensile di aggiornamento ed approfondimento in materia societaria, fiscale e giuslavoristica

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



ABBONATI ORA